

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA DIOCESI DI PRATO APS"

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO

ART.1

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni una associazione di promozione sociale denominata

"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA DIOCESI DI PRATO APS".

ART.2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, anche in supporto alle opere di bene promosse dalla Diocesi di Prato;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e in modo particolare del patrimonio artistico, culturale ed architettonico della Diocesi di Prato;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al limite stabilito dalla normativa vigente.

ART.3

L'associazione ha sede legale in Prato.

La variazione di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica del presente statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ALLEGATO "B"

AL REP.N.ro 6339

RACC. N.ro 5001

PATRIMONIO

ART.4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione per acquisto o per ricevimento di eventuali donazioni, lasciti e successioni.

L'associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative e dai beni e contributi che pervengano alla Associazione a qualsiasi titolo dagli associati;
- b) dai contributi di Enti pubblici e di altre persone fisiche o giuridiche;
- c) da proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ASSOCIATI

ART.5

Fanno parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi.

Possono divenire associati tutte le persone fisiche ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, previa domanda, sono ammessi dal Consiglio Direttivo. L'Associazione è composta da associati fondatori, ordinari, emeriti e sostenitori.

Associati fondatori sono: le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Associati ordinari sono: le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che vengono ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

Associati emeriti: sono le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione in considerazione del particolare e riconosciuto prestigio di cui godono nell'ambito territoriale in cui opera l'Associazione e ritenuti in grado di contribuire con i loro titoli ed i loro meriti a favorire lo sviluppo della Associazione ed un più agevole raggiungimento dello scopo sociale. Gli associati emeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Associati sostenitori sono: le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività della Associazione verranno ammessi con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione alla Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo salva la facoltà di recesso di cui infra.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non leda il buon nome dell'Associazione medesima.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

All'atto dell'ammissione l'associato versa la quota associativa nell'ammontare che viene annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni (60 gg.) motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ART.6

Gli associati hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso alla attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quanto altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabile dal Consiglio ovvero dallo statuto.

Gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio.

La qualità di associato si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità dell'associato a causa di attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

E' escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

La quota associativa non è trasmissibile a nessun titolo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E

MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

ART.7

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea degli Associati
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. L'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono gratuite.

Le riunioni degli organi collegiali possono tenersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le convocazioni sono fatte mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e le modalità di partecipazione, se in presenza o a distanza in videoconferenza; in questo ultimo caso il luogo di svolgimento della riunione in videoconferenza è quello dove si trova il soggetto che dovrà redigere il verbale della stessa.

ASSEMBLEA

ART.8

L'assemblea è costituita dagli associati aventi diritto di voto che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associate.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione entro il mese di maggio; essa è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) degli

associati.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso consegnato o spedito a mezzo posta elettronica o altro mezzo telematico, a ciascuno degli associati almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre (3) associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice-Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Ogni associato, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi Direttivi dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli associati.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7), scelti dall'Assemblea in maggioranza tra le persone fisiche associate; dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Tesoriere, il Vice Presidente ed il Segretario e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente mediante avviso consegnato o spedito a mezzo posta elettronica o altro mezzo telematico, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due (2) giorni.

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in man-

canza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio di esercizio.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria dei soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio delibera circa l'ammissione ed il recesso degli associati e propone all'assemblea la esclusione degli stessi.

Il Consiglio predispone i regolamenti interni la cui approvazione è riservata alla competenza dell'Assemblea.

PRESIDENZA

ART.10

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare Procuratori; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi la presenza e la firma del Vice Presidente sono idonee ad attestare l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Tesoriere tiene la cassa, predispone il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli o demandategli dal Consiglio.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.11

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per volontà dell'Assemblea degli Associati; dura in carica un triennio e può essere rinominato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

BILANCIO E LIBRI OBBLIGATORI

ART.12

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto in conformità delle disposizioni normative in materia.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una an-

notazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione deve tenere i libri e registri contabili obbligatori, il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, il registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, con richiesta motivata, nella quale indicare dettagliatamente i libri ed il periodo oggetto di esame, da presentare al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ha 60 giorni di tempo per metterli a disposizione nella sede associativa, in visione per un periodo non superiore a 10 giorni.

ART.13

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

DURATA E SCIoglimento

ART.14

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie:

- a) per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni;
- b) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- d) quando sono venuti a mancare tutti gli associati oppure il loro numero è ridotto sotto il minimo previsto dalla normativa vigente.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altro Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

NORMA DI CHIUSURA

ART.15

Per tutto quanto non è stabilito nel presente statuto si richiamano le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto disposto al riguardo dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

FIRMATO: TOCCAFONDI Alberto

FIRMATO: Dott.ssa GAIA NARDONE Notaio.